



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.03.1998
COM(1998) 174 def.

98/0106 (SYN)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame
di consulente per la sicurezza
dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile**

(presentata dalla Commissione)

Relazione

A. Scopo della proposta

La presente proposta mira ad armonizzare le norme stabilite dai vari Stati membri per quanto concerne l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile. La necessità di imporre regole d'esame armonizzate quale condizione per l'esercizio della professione di consulente per la sicurezza deriva dal fatto che le prescrizioni ed il livello di difficoltà degli esami variano considerevolmente da Stato membro a Stato membro.

La direttiva proposta potrebbe garantire un livello elevato ed omogeneo della formazione dei consulenti per la sicurezza e costituirebbe un ulteriore passo avanti verso una maggiore garanzia di sicurezza del trasporto di merci pericolose. Essa è inoltre necessaria perché il certificato di formazione CE rilasciato ai consulenti per la sicurezza sia riconosciuto da tutti gli Stati membri.

La direttiva proposta avrebbe anche un effetto positivo sulla concorrenza tra le aziende interessate. La Commissione vuol far sì che la qualità della formazione dei consulenti per la sicurezza non sia compromessa proprio in relazione al trasporto di merci pericolose, un'area particolarmente sensibile per la sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente. La prevenzione degli incidenti presuppone un livello di preparazione elevato, garantito ed uniforme in tutta la Comunità, sancito dal superamento di un esame.

Ai sensi della direttiva 96/35/CE¹, tutte le imprese che si occupano del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile e delle relative operazioni di carico e scarico, sono tenute a designare uno o più consulenti per la sicurezza. Il compito del consulente per la sicurezza è di ridurre il più possibile i rischi per persone, cose e ambiente derivanti dal trasporto di merci pericolose, sulla base del principio della prevenzione.

La competenza professionale del consulente per la sicurezza deve essere garantita da un'apposita formazione e sancita da un certificato, previo superamento di un esame. Il certificato di formazione deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri. La direttiva 96/35/CE non contiene però disposizioni dettagliate sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame.

¹ Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, GU L 145 del 19 giugno 1996, pag. 10.

B. Giustificazione dell'azione a livello comunitario

a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi dell'Unione europea?

Il principale obiettivo dell'azione prevista è il potenziamento della sicurezza dei trasporti di merci pericolose all'interno della Comunità. Ciò può essere conseguito mediante la proposta armonizzazione, ad un livello elevato, delle prescrizioni concernenti l'esame per consulenti per la sicurezza. Inoltre la proposta contribuisce ad una parificazione delle condizioni di concorrenza per quanto riguarda i costi della formazione. La necessità di imporre regole d'esame armonizzate quale condizione per l'esercizio della professione di consulente per la sicurezza deriva dal fatto che le prescrizioni ed il livello di difficoltà degli esami variano considerevolmente da Stato membro a Stato membro.

b) L'azione prevista è di competenza esclusiva dell'Unione europea o di competenza concorrente con gli Stati membri?

La competenza è condivisa fra la Comunità e gli Stati membri.

c) Qual è la dimensione comunitaria del problema (per esempio, quanti Stati membri partecipano all'azione, quale soluzione è stata finora applicata)?

La direttiva 96/35/CE del Consiglio, relativa alla designazione dei consulenti per la sicurezza, è vincolante per tutti gli Stati membri. Non esistono tuttavia misure di armonizzazione delle condizioni in materia di esame.

d) Qual è la soluzione più efficace se si raffrontano i mezzi dell'Unione europea con quelli degli Stati membri?

Dato che le diverse condizioni in materia di esame che sussistono negli Stati membri non garantiscono che il livello di competenza corrisponda in tutta la Comunità al livello elevato necessario per il trasporto di merci pericolose, l'intervento comunitario rappresenta l'unica soluzione possibile.

In conclusione il miglioramento della sicurezza dei trasporti ed il completamento del mercato interno richiedono provvedimenti che possono essere presi con efficacia solo a livello comunitario.

e) Quali vantaggi concreti derivano dall'azione prevista dell'Unione europea e quale sarebbe il costo dell'astensione dall'azione?

I principi sanciti dalla direttiva proposta avranno l'effetto positivo di istituire condizioni d'esame uniformi per tutta la Comunità. Ad esempio, essa specifica chiaramente una griglia minima per quanto riguarda organizzazione e contenuto dell'esame. Infine fissa i requisiti per le imprese che vogliono essere presenti sul mercato della formazione fornendo la funzione di commissioni d'esame, e descrive il ruolo dell'autorità competente negli Stati membri.

Riepilogando, la direttiva proposta standardizza, nell'interesse della sicurezza dei trasporti, il livello d'istruzione dei funzionari per le merci pericolose, garantendo al tempo stesso condizioni d'esame omogenee e di livello elevato.

f) Quali modalità d'azione sono a disposizione dell'Unione europea (raccomandazione, contributo finanziario, regolamento, riconoscimento reciproco, ecc.)?

Si ritiene che una direttiva costituisca il modo migliore per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei requisiti in materia di formazione ed il miglioramento della sicurezza dei trasporti. Essa consente di limitarsi a modificare le norme nazionali vigenti anziché sostituirle con un regolamento. Una raccomandazione non costituirebbe un atto giuridicamente vincolante.

g) È necessaria una regolamentazione uniforme o basta una direttiva che stabilisca gli obiettivi generali e ne lasci l'esecuzione agli Stati membri?

L'adozione di una direttiva del Consiglio rappresenta la procedura appropriata per istituire un quadro giuridico che consenta di armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la sicurezza, pur lasciando agli Stati membri il compito di applicare e rendere esecutiva la direttiva.

C. Base giuridica

La misura è proposta sulla base dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera c) del trattato. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

D. Consultazione delle parti

Sono stati consultati sulla proposta gli Stati membri ed i rappresentanti delle varie associazioni industriali, tra cui l'industria chimica, del gas e dei trasporti. Si è riconosciuto che l'istituzione di condizioni uniformi e paritarie per lo svolgimento degli esami per consulenti per la sicurezza contribuirà a garantire elevati livelli di sicurezza. A parte alcuni dettagli, la netta maggioranza degli interpellati si è detta a favore del progetto. La direttiva non farà sorgere costi od oneri supplementari per l'industria.

E. Contenuto della proposta

L'**articolo 1** descrive scopo e campo di applicazione della proposta.

L'**articolo 2** definisce i principali termini usati nella proposta.

L'**articolo 3** stabilisce l'organizzazione ed il contenuto dell'esame.

L'**articolo 4** prevede il diritto degli Stati membri di concedere deroghe per limitare l'ambito dell'esame in alcuni casi ben definiti.

L'**articolo 5** fissa i requisiti minimi per le commissioni d'esame.

L'**articolo 6** fissa le modalità di approvazione delle commissioni d'esame.

L'**articolo 7** riguarda la cooperazione fra gli Stati membri e lo scambio di informazioni circa l'elenco di domande di cui all'articolo 3.

L'**articolo 8** descrive la procedura da seguire in seno al comitato che assiste la Commissione per la seguente direttiva.

L'**articolo 9** stabilisce le disposizioni che ciascuno Stato membro deve prendere per rendere esecutiva la direttiva.

Gli **articoli 10 e 11** non necessitano di commento.

Proposta di direttiva del Consiglio
sull'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame di consulente per la
sicurezza
dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

deliberando in cooperazione con il Parlamento europeo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato³,

considerando che il miglioramento della sicurezza dei trasporti e la tutela dell'ambiente costituiscono problematiche importanti, soprattutto nell'ambito del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile; che il fattore umano è importante per la sicurezza dei modi di trasporto;

considerando che ai sensi della direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza di trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose⁴, ogni impresa la cui attività implichi il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico ad esso connesse è tenuta a designare uno o più consulenti per la sicurezza; che la detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate circa l'armonizzazione delle prescrizioni concernenti l'esame le commissioni d'esame;

¹ GU C...

² GU C...

³ GU C...

⁴ GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.

considerando che gli Stati membri devono istituire un quadro normativo comune relativo all'esame e alle disposizioni concernenti le commissioni d'esame, onde garantire un adeguato livello qualitativo e facilitare il riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità;

considerando che la presente direttiva mira ad armonizzare le prescrizioni concernenti l'esame; che esso consiste in prove scritte, ovvero in una serie di domande vertenti sulle materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, e in un elaborato in cui, mediante lo studio di un caso, il candidato deve dimostrare di essere in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza;

considerando che gli Stati membri possono disporre che i consulenti per la sicurezza appartenenti ad imprese che si occupano esclusivamente di determinate merci pericolose sostengano l'esame nelle sole materie pertinenti alla loro attività; che in tal caso il certificato CE deve indicare chiaramente che l'abilitazione è circoscritta a quel settore;

considerando che gli esami proposti dalle commissioni d'esame sono soggetti all'approvazione dell'autorità competente degli Stati membri; che gli Stati membri stabiliscono le disposizioni concernenti le commissioni d'esame in modo da garantire un elevato livello di qualità dei servizi; che le commissioni d'esame devono essere competenti ed affidabili;

considerando che gli Stati membri devono prestarsi reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva;

considerando che la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

(1) La presente direttiva stabilisce le prescrizioni obbligatorie concernenti l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose previsti dalla direttiva 96/35/CE.

(2) Gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti affinché i consulenti per la sicurezza siano selezionati in base ad un esame svolto in conformità delle disposizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona specificata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/35/CE;
- "merci pericolose": le merci definite all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE⁵ ed all'articolo 2 della direttiva 96/49/CE⁶ per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia;
- "formazione iniziale": la formazione in esito alla quale è rilasciato un certificato di formazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 96/35/CE;

⁵ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 96/86/CE (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43).

⁶ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva della Commissione 96/87/CE (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).

- "impresa": ogni impresa specificata all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/35/CE;
- "esame": l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 96/35/CE;
- "commissione d'esame": ogni organo autorizzato a svolgere esami dall'autorità competente di uno Stato membro.

Capitolo II

Esami

Articolo 3

- (1) Dopo aver ultimato la formazione iniziale, il candidato sostiene un esame conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 della direttiva 96/35/CE.
- (2) Ai fini del rilascio del certificato, i candidati devono dimostrare in sede d'esame di possedere un'adeguata conoscenza della materia.
- (3) A tal fine l'autorità competente o la commissione d'esame da questa autorizzata redige un elenco di domande che verte su tutte le materie enunciate all'allegato II della direttiva 96/35/CE. Le prove d'esame vengono tratte da tale elenco.
- (4) L'esame consiste in prove scritte.
- (5) (a) A ciascun candidato viene sottoposta una serie di domande vertenti sulle materie di cui all'allegato II della direttiva 96/35/CE, suddivise come segue:
 1. tre domande su ciascuno dei seguenti argomenti:
 - le misure generali di prevenzione e di sicurezza;
 - la classificazione delle merci pericolose;
 - le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori, i carri serbatoi ecc.;
 - le iscrizioni e le etichette di pericolo;
 - le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto;

- il maneggio e la sistemazione del carico;
 - l'equipaggio: formazione professionale;
 - i documenti di bordo, i certificati di autorizzazione del mezzo di trasporto;
 - le consegne di sicurezza;
 - i requisiti relativi al materiale di trasporto;
2. due domande su ciascuno dei seguenti argomenti:
- il modo di invio, le restrizioni di spedizione;
 - i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
 - la separazione dei materiali;
 - le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
 - la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
 - le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o navigazione;
 - gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
3. una domanda su ciascuno dei seguenti argomenti:
- il trasporto di persone;
 - gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio.

(b) A ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti all'allegato I della direttiva 96/35/CE; questa prova è volta a dimostrare se il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

Articolo 4

(1) In deroga all'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri possono disporre che i consulenti appartenenti ad imprese, quali definite all'articolo 2, che si occupano esclusivamente di determinate sostanze pericolose, nella fattispecie di classe 1 (esplosivi), classe 2 (gas) e classe 7 (materie radioattive), o prodotti di olio minerale (numeri UN 1202, 1203 1223) siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. In tal caso il certificato CE di formazione rilasciato conformemente all'allegato III della direttiva 96/35/CE deve indicare chiaramente che, conformemente al presente articolo, la sua validità è circoscritta alle sole merci pericolose relativamente alle quali è stato sostenuto l'esame.

(2) Prima di decidere le disposizioni relative all'esame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le comunicano alla Commissione. Le disposizioni possono essere adottate dagli Stati membri solo se esse sono approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Capitolo III

Compiti dell'autorità competente e requisiti per le commissioni d'esame

Articolo 5

Gli Stati membri nominano le commissioni d'esame, nel rispetto del diritto comunitario, sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualifica e settore di attività della commissione stessa;
- b) un programma dettagliato in cui siano specificate le materie d'esame, le metodologie previste per le prove, la durata delle prove scritte ed il punteggio minimo per la sufficienza.

Articolo 6

(1) Le prove scritte sono decise dalla commissione d'esame. Questa è a sua volta soggetta all'approvazione di un'autorità competente o di un rappresentante designato dallo Stato membro.

(2) L'approvazione è concessa dall'autorità competente o dal rappresentante autorizzato dello Stato membro obbligatoriamente in forma scritta, ed eventualmente per un periodo di tempo limitato.

(3) Se l'approvazione non è soggetta a limiti di tempo, essa è riesaminata periodicamente dall'autorità competente o dal rappresentante designato dello Stato membro.

Articolo 7

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva e scambiano informazioni circa l'elenco di domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito in forza dell'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, in appresso denominato "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

(2) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

(1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a partire dal 1° gennaio 2000.

(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(3) Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 30 giugno 1998, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse quanto prima possibile.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 174 def.

DOCUMENTI

IT

07 02 15 14

N. di catalogo : CB-CO-98-171-IT-C

ISBN 92-78-32145-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo